## Applicazione della Legge 8 marzo 2017 n. 24

# Obbligo di assicurazione: il legislatore deve considerare le peculiarità della Veterinaria

È trascorso poco di un anno dalla entrata in vigore della cosiddetta Gelli-Bianco "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 64 del 17 marzo 2017.
Come già denunciato, ci troviamo di fronte a una norma monca, pensata per la Medicina umana, nata per rispondere a criticità emerse nell'ambito della cura dell'uomo. Il testo normativo esprime in modo chiaro il riferimento alla persona, alla sicurezza delle cure, ma non esclude con altrettanta chiarezza i veterinari dalla pletora degli esercenti le professioni sanitarie (infermieri, osteopati, fisioterapisti, ecc.).
Va ricordato che la Gelli-Bianco segue la legge Balduzzi del novembre 2012, testo normativo che non era riuscito a sbrogliare la matassa in seno alle responsabilità dei professionisti della salute (umana).
La giurisprudenza ha sempre dovuto intervenire per colmare lacune legislative; ma la giurisprudenza è materia di interpretazione nella quale il giudice valuta secondo un apprezzamento che, in ogni caso, è del singolo. Del resto, in assenza di direttive chiare, valgono le interpretazioni, le soluzioni dei casi specifici, ed è giocoforza necessario prendere come riferimento le sentenze, spesso ricorrendo anche alla Cassazione per capire testi poco chiari e ingarbugliati.
L'ambito sanitario umano è notoriamente e inconfutabilmente molto più grande, più impattante, più oneroso e - perché nasconderlo - per le ripercussioni sul sociale, più importante di quello della Veterinaria.
Ciò è evidente già solo considerando le risorse (umane ed economiche) ad esso riservate.
In ogni caso, è compito del legislatore disciplinare anche la Veterinaria con disposizioni chiare ed univoche. In concreto, *i nostri produttori di leggi* non considerano quasi mai espressamente la Veterinaria. Tanto meno la cosiddetta Gelli-Bianco chiarisce se considera i veterinari tra "gli esercenti le professioni sanitarie". Siamo dentro o fuori? Pertiene o non pertiene i veterinari?
Il Sivelp ha espressamente chiesto in via ufficiale che questo fosse chiarito. Nelle più disparate interpretazioni delle norme, veniamo citati sempre di rimando con la necessità di destreggiarsi in ricostruzioni e forzature per far rientrare un mondo con peculiarità proprie e applicazioni molto diverse, in un contenitore pensato per altri e per diversi scopi estranei alla Veterinaria (che già è di per sé un mondo complesso e articolato).
In ogni caso, la Medicina comprende i medici veterinari: sarebbe necessario che il legislatore ricordasse anche questo nella sua attività di fare e promuovere precetti.
Oggi non è ancora certo, e tanto meno una verità assoluta, che la Gelli-Bianco si riferisca anche alla Veterinaria, o comprenda la parte libero-professionale di quest'ultima.
Del resto non sono ancora stati formulati i decreti attuativi che, in base alla stessa legge, avrebbero dovuto essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del testo normativo, cioè entro la metà del mese di luglio dell'anno passato.

© Lexamer - shutterstock.com

È fuori dubbio che il medico veterinario libero professionista deve aver stipulato un'assicurazione per la cosiddetta responsabilità civile (come altresì tutti gli esercenti una professione regolamentata) in quanto previsto dal Dpr 137/2012, ma non è ancora chiaro se sia necessario una nuova e integrativa assicurazione per la struttura sanitaria dove il veterinario svolge il proprio lavoro.
L'articolo 10 della Gelli-Bianco impone un "obbligo di assicurazione" nell'ambito di una giurisprudenza che è in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in ambito di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Quindi è lecito domandarsi se tale obbligo valga o meno per la Veterinaria. Inoltre, la mancanza dei decreti attuativi quanto incide sulla legge stessa?
Nella realtà veterinaria libero professionale italiana, la maggior parte delle strutture si identifica con uno o due veterinari operanti: sono studi o ambulatori. In tal caso, è comunque necessario avere la doppia assicurazione: professionista e struttura, quando questa si identifica con il veterinario che vi opera all'interno?
Nel quadro della Gelli-Bianco c'è un richiamo chiaro ed evidente alla struttura sanitaria come luogo fisico di lavoro, ma nel nostro mondo ci sono realtà diverse con peculiarità proprie; in buiatria, in ippiatria e in altri campi l'organizzazione del lavoro non è sempre vincolata a una *"materiale struttura sanitaria"*. Ci possono essere gruppi di medici veterinari che lavorano in maniera organizzata e coordinata senza ambulatorio né clinica; hanno un numero di reperibilità a cui si risponde con una prestazione a seconda della disponibilità, della competenza, della complessità di lavoro, in maniera discrezionale più adeguata, da colleghi con diverse competenze.
Si esercita in allevamento, in ippodromo ecc., il singolo svolge la prestazione ma gli aspetti burocratici e amministrativi fanno riferimento al gruppo, alla struttura. Perché il singolo in ambulatorio dovrebbe avere la doppia copertura e il gruppo organizzato, ma carente del luogo fisico, potrebbe esserne esentato?
Chi esercita in strutture mobili (ambulanze veterinarie, veicoli attrezzati) deve sottoscrivere la seconda assicurazione?
Se lo scopo della legge è di tutelare maggiormente l'assistito, probabilmente i nostri pazienti hanno uno scarso o nullo ritorno dalla piena e puntuale applicazione di tale norma. Un distinguo è d'obbligo tra Umana e Veterinaria, e se questa deve rientrare nella legge, è necessario porre in essere un'applicabilità che tenga conto delle diverse tipologie di ambiti lavorativi.
Un ambulatorio con uno o due veterinari non può essere normato come un ospedale con più di professionisti.
Se nel primo caso le responsabilità sono facilmente verificabili e riconducibili, la pluralità porta inevitabilmente a indagare e articolare gli accaduti in maniera diversa; alleggerire la responsabilità del singolo controbilanciandola con una maggiore responsabilità della struttura.
Questa tendenza, che permette ai medici umani di lavorare più sereni, è spesso disattesa in Veterinaria dove i contenziosi in capo all'impianto vengono scaricati sul singolo, con l'alibi che la responsabilità è personale. ❙

Avio Tolot
Segreteria Nazionale Sivelp